

TESTO INTEGRALE

I segretari comunali sono figura obbligatoria ma anche necessaria nei piccoli comuni, con popolazione fino a 5000 abitanti che, tuttavia oggi, non riescono a sostenerne i costi.

Al fine di favorire il convenzionamento tra piccoli enti ma anche di consentire ai piccoli comuni di avvalersi di un segretario comunale è necessario che il Governo si adoperi tempestivamente per:

1-sostenere la spesa per il trattamento tabellare e accessorio minimo del Segretario comunale rendendo strutturale il fondo istituito ai sensi dell'art.31 bis c. 5 e 6 per il sostegno alla spesa dei segretari comunali, nei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, con preferenza per quelli costituiti in forma associata ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L in numero non superiore a 5;

2- rendere strutturale l'esclusione della spesa del segretario comunale – in quanto figura obbligatoria la cui spesa è già autorizzata in sede di autorizzazione dei relativi corsi concorsi – dai limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 come già previsto dall'art. 3 c. 6 del DL n.44/2023 convertito in L. 74/2023;

3- superare il limite dei 3000 abitanti quale soglia massima dei comuni classificati di classe IV per il reclutamento di neosegretari comunali di fascia C, attivando l'ARAN per la riapertura della contrattazione nazionale 2019-21 unitamente alle OOSS per rendere ordinaria la previsione di cui all'art. 12 bis D.L.4 /2022 convertito in L.25/2022 e ssmmii portando tale limite a 5000 abitanti in via ordinaria.